Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 18 settembre 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1323.
Norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito . . Pag. 4434

LEGGE 28 luglio 1939-XVII, n. 1324.
Istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali . . . . Pag. 4434

LEGGE 28 luglio 1939-XVII, n. 1325.
Norme per la promozione al grado 8° del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato corporativo . . . . Pag. 4435

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1939-XVII, n. 1326.
Nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi. . . Pag. 4435

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1327.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso fra il personale della ferrovia Ferrara-Codigoro-Ostellato-Porto Garibaldi-Rimini-Mercatino, con sede in Ferrara . . . . Pag. 4436

REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1328.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Olimpica, con sede in Vicenza . . . . Pag. 4436

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 agosto 1939-XVII.
Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Tullio Cianetti e Pietro Capoferri . . . . Pag. 4436

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1939-XVII.
Norme integrative per il funzionamento del Collegio peritale. Pag. 4437

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1939-XVII.
Modificazione dei confini della zona della provincia di Vercelli preclusa alla libera caccia . . . . Pag. 4437

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1939-XVII.
Modificazione dei confini della zona di Varallo Sesia sottratta alla libera caccia . . . . Pag. 4437

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia. Pag. 4438

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1939-XVII.
Inquadramento sindacale dell'Azienda Generale Italiana Petroli . . . . Pag. 4438

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1939-XVII.
Estensione al territorio del comune di Olevano Romano delle disposizioni relative alla difesa delle piante e dei prodotti agrari. Pag. 4438

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1939-XVII.
Aggiunte e modifiche alle norme relative alla limitazione del consumo dei carburanti . . . . Pag. 4439

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1939-XVII.
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento di un tratto della zona litoranea di Comacchio . . . . Pag. 4439

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per consegna di certificato del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . Pag. 4440

Smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 per cento. Pag. 4440

Diffida per smarrimento di certificati di rendita del Debito pubblico . . . . Pag. 4443

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite . Pag. 4444

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4446

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 4446

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile . Pag. 4446

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno . . . . Pag. 4446

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca . . . . Pag. 4446

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì) . . . . Pag. 4447

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, in liquidazione, con sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta) . . . . . . Pag. 4447

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, in liquidazione, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta) . . . . Pag. 4447

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, in liquidazione, con sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta) . Pag. 4447

CONCORSI

Regia prefettura di Pistoia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 4448

Regia prefettura di Pisa: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 4448

Regia prefettura di Cremona: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . . Pag. 4448

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1323.

Norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le funzioni consultive attribuite al Comitato tecnico corporativo del credito, costituito con decreto del Capo del Governo 18 settembre 1937-XV, a' sensi dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono deferite alla Corporazione della previdenza e del credito che le esercita in conformità delle disposizioni vigenti.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, il Comitato istituito in seno al Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito per l'esercizio della funzione consultiva ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, può essere diviso in sezioni con piena autonomia funzionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 28 luglio 1939-XVII, n. 1324.

Istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In sostituzione dei premi previsti dal R. decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 690, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale, è istituito un premio da L. 200 a L. 500, per ogni tonnellata di olio minerale greggio estratto dal sottosuolo nazionale, base prodotto anidro e praticamente senza ceneri.

Il premio anzidetto sarà corrisposto, per ciascuna ditta beneficiaria, fino ad una produzione massima annua di tonnellate 100.000.

Art. 2.

In sostituzione dei premi previsti dal Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 690, e dal R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, convertito nella legge 2 gennaio 1937-XV, n. 89, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli ottenuti mediante la distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali, è istituito un premio da L. 200 a L. 1100 per ogni tonnellata di olio o di bitume o di catrame primario ottenuto con la distillazione a bassa temperatura, o con qualunque altro sistema o processo, da rocce asfaltiche o bituminose e dai combustibili fossili nazionali, base prodotto anidro, e praticamente senza ceneri.

Nel caso che prodotti idrocarburati vari, sia liquidi sia solidi, siano ottenuti per conversione diretta di combustibili fossili nazionali, il premio previsto dal precedente comma sarà attribuito alla somma dei prodotti così ottenuti.

Art. 3.

Nei limiti stabiliti nei precedenti articoli l'aliquota di premio da corrispondere alle ditte richiedenti, e per ogni singola concessione mineraria di sfruttamento, sarà fissata

con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in relazione al costo di produzione, alle caratteristiche dei prodotti anzidetti ed alla loro successiva destinazione.

Con la stessa procedura stabilita nel precedente comma la misura dei premi accordati alle singole ditte può essere assoggettata a revisione biennale.

Art. 4.

La durata dei premi da consentirsi ai termini e nei modi stabiliti negli articoli precedenti è fissata in anni cinque per i premi sugli oli greggi di estrazione da sottosuolo nazionale e in anni dieci per i premi sugli oli, bitumi o catrami ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

Per gli oli greggi estratti da sottosuolo nazionale il quinquennio decorrerà dal 1° gennaio 1940 se trattasi di concessione mineraria in corso, e dalla data del decreto di concessione se trattasi di concessione accordata posteriormente alla data predetta.

Per i prodotti di cui all'art. 2 della presente legge, la decorrenza del decennio sarà stabilita nel decreto interministeriale di cui all'articolo precedente con riferimento alla entrata in produzione ed alla capacità produttiva dei relativi impianti; mentre resta fissata al 1° gennaio 1940 per gli impianti già in produzione a tale data.

Art. 5.

Per l'erogazione dei premi previsti dai precedenti articoli sarà provveduto con lo stanziamento di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 luglio 1939-XVII, n. 1325.

Norme per la promozione al grado 8° del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai funzionari di ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato corporativo che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *c*) dell'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, possono essere applicate, per le promozioni al grado 8°, le disposizioni di cui alla lettera stessa.

Art. 2.

I vincitori dei posti messi di volta in volta a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, hanno la precedenza, nell'ordine di ruolo, su quelli promossi in applicazione del precedente art. 1.

I posti non coperti mediante l'esame di concorso non possono essere conferiti in base all'art. 1.

Le promozioni di cui all'art. 1 possono essere conferite indipendentemente da quelle da effettuarsi per esame di concorso.

In tal caso esse sono conferite con riserva di anzianità rispetto ai funzionari che ai termini del primo comma del presente articolo abbiano diritto di precedere, nell'ordine definitivo di ruolo nel grado 8° quelli promossi ai sensi dell'art. 1.

I funzionari promossi con riserva di anzianità, in base al precedente comma, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in seguito agli esami di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1684 del 1931-X, li precedano in ruolo.

Art. 3.

Le norme di organizzazione dell'Ispettorato corporativo saranno da ora in poi emanate con Reale decreto ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1939-XVII, n. 1326.

Nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 giugno 1939-XVII;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di costruzioni in cemento armato stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105,

per le case di comune abitazione fino a cinque piani è esteso a tutti gli edifici sia pubblici che privati anche superiori a cinque piani ed alle opere pubbliche in genere.

Art. 2.

Per le zone sismiche della 1ª e 2ª categoria non sono ammesse, rispettivamente, costruzioni superiori ai tre e quattro piani.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle opere in corso.

Art. 4.

È data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di derogare al divieto di cui agli articoli precedenti per opere in corso di ultimazione o che soddisfino speciali esigenze di interesse pubblico o rispondano a fini autarchici.

Art. 5.

È vietato nella costruzione di edifici l'uso del ferro per infissi, cancellate, recinzioni, scaffalature ed opere accessorie del genere.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà a mezzo degli Uffici del Genio civile agli opportuni accertamenti e controlli per la piena osservanza delle disposizioni precedenti anche riguardo a costruzioni di Enti o di privati. Gli Uffici del Genio civile saranno coadiuvati in tale compito dalle Autorità ed agenti di P. S. e dai RR. CC.

Art. 7.

Nei casi in cui sia accertata l'inosservanza delle presenti norme, l'Ufficio del Genio civile promuoverà d'urgenza dal Prefetto la sospensione dei lavori e il fermo dei materiali vietati.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle opere dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1327.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso fra il personale della ferrovia Ferrara-Codigoro-Ostellato-Porto Garibaldi-Rimini-Mercatino, con sede in Ferrara.

N. 1327. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso fra il personale della ferrovia Ferrara-Codigoro-Ostellato-Porto Garibaldi-Rimini-Mercatino, con sede in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1328.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Olimpica, con sede in Vicenza.

N. 1328. R. decreto 9 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Olimpica, con sede in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 agosto 1939-XVII.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Tullio Cianetti e Pietro Capoferri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti Tullio Cianetti e Pietro Capoferri, in dipendenza della carica, rispettivamente, di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e di componente della Corporazione della meccanica;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, riguardante la nomina del fascista Tullio Cianetti a Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 18 agosto 1939-XVII col quale il fascista Pietro Capoferri viene nominato presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Tullio Cianetti;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Tullio Cianetti è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle corporazioni.

Il fascista Pietro Capoferri è confermato nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualifica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 18 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1939-XVII.

Norme integrative per il funzionamento del Collegio peritale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, che ha istituito il Collegio peritale, con sede in Roma, per la definizione delle controversie relative alla valutazione dei titoli ai fini della applicazione della imposta di negoziazione, e che per il funzionamento del medesimo ha dichiarato applicabili le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la Commissione centrale per le imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale del 16 marzo 1939-XVII, n. 108148, che ha provveduto alla nomina dei componenti il Collegio peritale, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1939, registro 5 Finanze, foglio n. 392;

Visto il R. decreto 24 aprile 1921, n. 689, che ripristina la medaglia di presenza per i componenti la Commissione centrale delle imposte dirette e fissa altresì il compenso mensile per il presidente della Commissione stessa;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 438, contenente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, che stabilisce le norme di erogazione delle spese per il funzionamento della Commissione centrale suddetta;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto Ministeriale 27 marzo 1924, n. 4174, che integra le norme per il funzionamento della predetta Commissione centrale;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, per il riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente del Collegio peritale istituito ai termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, è autorizzato ad ordinare le spese inerenti al funzionamento del Collegio peritale comprese le competenze da corrispondersi ai componenti il Collegio peritale medesimo ed ai premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria, incluso quello subalterno.

Art. 2.

La somma a carico dell'apposito capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per le spese per il funzionamento del Collegio peritale, sarà somministrata mediante emissione di ordini di accreditamento a nome del presidente di detto Collegio peritale.

Art. 3.

Il prelevamento dei fondi sugli ordini di accreditamento per il pagamento delle spese di cui all'art. 1 sarà effettuato dal presidente mediante appositi buoni da lui firmati, pagabili con quietanza del cassiere di questo Ministero.

Il presidente del Collegio presenterà alla fine di ogni semestre i rendiconti delle spese effettuate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4119)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1939-XVII.

Modificazione dei confini della zona della provincia di Vercelli preclusa alla libera caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Vercelli, dell'estensione di ettari 2200 circa;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1939, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vercelli, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

La zona della provincia di Vercelli, preclusa alla libera caccia in forza dei decreti Ministeriali 15 giugno 1938 e 3 giugno 1939, resta così delimitata:

ad est, strada Gattinara-Ghislarengo;

a sud, strada ferroviaria Ghislarengo-Rovasenda;

ad ovest, riserva di caccia di Masserano e strada Biella-Gattinara;

a nord, la linea di condottura elettrica Alta Italia sino all'incontro con la provinciale Gattinara-Ghislarengo.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(4107)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1939-XVII.

Modificazione dei confini della zona di Varallo Sesia sottratta alla libera caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Varallo Sesia (Vercelli);

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1939, con cui il suddetto divieto è stato prorogato a tutta l'annata venatoria 1939-40;

Ritenuta l'opportunità di ridurre sensibilmente l'estensione della zona medesima;

Sulla proposta della Comissione venatoria provinciale di Vercelli ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

La zona di Varallo Sesia (Vercelli), sottratta alla libera caccia in forza dei decreti Ministeriali 17 giugno 1938 e 5 giugno 1939, resta così delimitata:

Ponte pensile di Crevola quota 450 seguendo a sud la strada comunale sino a giungere a Locarno Sesia, indi seguendo il torrente Duggia, indi per il rio Freddo ed il rio dei Sassi sino al Monte Luvot quota 1603, indi seguendo la linea di cresta sino al Castello di Gavala quota 1827 strada mulattiera per Alpe Grosso, Alpe Casorat, Piano delle Ruse, Alpe Massaie, Selletta di Sopra quota 989, Alpe Cascinei quota 882, Oro dei Monti, Stalmezzo, per Cima all'Esta quota 736 sempre seguendo la mulattiera per il ponte Isola di Vocca, raggiungendo la sponda destra del fiume Sesia indi piegando a nord-est per Soliva, Baraggiolo quota 452 si giunge al punto di partenza di Crevola quota 450.

Estensione ettari 4500 circa.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4106)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della salvaggina stanziale nella provincia di Pavia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Casteggio, Borgo Priolo e Calvignano (Pavia), della estensione di ettari 1000 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada Montebello e Borgo Priolo, dall'incrocio con la strada della Schizzola sino all'incrocio con la mulattiera per San Biagio; indi strada mulattiera sino alla frazione San Biagio e quindi San Rocco;

ad est e a sud, strada comunale che da San Rocco arriva a Borgo Priolo, e da qui la strada comunale che passando per Ca dei Guerci, Casa dei Vescovi, Casa Pian del Gatto, Cascina Mulino Vecchio, arriva alla frazione Pregate;

ad ovest, strada della Schizzola, che dalla frazione Pregate arriva al punto di partenza.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1939-XVII.

Inquadramento sindacale dell'Azienda Generale Italiana Petroli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare norme in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Visto l'art. 1, comma 1° della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli enti pubblici che svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento dell'Azienda Generale Italiana Petroli di cui al R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556;

Considerato che l'Azienda Generale Italiana Petroli, in concorrenza con altre aziende operanti nel settore del petrolio esercita attività di importazione, raffinazione e vendita di olii minerali, ed effettua ricerche di petroli, attività che, se svolte da privati, sono attribuite alla rappresentanza sindacale della Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale del personale dipendente dall'Azienda Generale Italiana Petroli.

La decorrenza dell'inquadramento è fissata al 1° ottobre 1939-XVII.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(4103)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1939-XVII.

Estensione al territorio del comune di Olevano Romano delle disposizioni relative alla difesa delle piante e dei prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvata con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700 e l'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1937-XV, n. 2504, contenente norme per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno;

Ritenuto che, nel comune di Olevano Romano, della provincia di Roma, è stata accertata la presenza della filossera;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la filossera, e quelle degli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante, dei semi

e delle viti all'interno del Regno, sono estese al territorio del comune di Olevano Romano della provincia di Roma.

Il Prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1939-XVII.

Aggiunte e modifiche alle norme relative alla limitazione del consumo dei carburanti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, riguardante l'istituzione dell'Ufficio speciale combustibili liquidi;

Visti i decreti Ministeriali 29 agosto 1939-XVII e 31 agosto 1939-XVII;

Ritenuta la necessità, sentiti i Ministeri della guerra e delle comunicazioni, di emanare ulteriori norme complementari;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 31 agosto 1939-XVII, per il rifornimento di benzina alle automobili immatricolate presso Stati esteri e regolarmente ammesse a temporanea circolazione nel Regno, ai termini dell'art. 101 del R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740 (concernente le norme per la tutela della strada e della circolazione) e per il rifornimento di benzina alle automobili di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, con targhe speciali di riconoscimento, occorre che le persone e gli enti interessati si provvedano degli appositi libretti mensili di buoni benzina (color rosso) per un massimo di 10 litri giornalieri per macchina.

Art. 2.

È consentita la circolazione delle autovetture per le quali siano state rilasciate licenze di circolazione per servizio pubblico di noleggio da rimessa pel trasporto di persone, che facciano servizio in Comuni, nei quali non esistono autovetture in servizio pubblico da piazza, e che già siano ammesse, con regolare licenza podestarile, a compiere servizio da piazza; e ciò limitatamente al numero di tali autovetture che sarà stabilito caso per caso dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili. Pel rifornimento di dette autovetture saranno rilasciati libretti mensili di buoni benzina (color rosso) per un massimo di 10 litri giornalieri per macchina.

Art. 3.

Per il rifornimento di benzina agli autoveicoli di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 31 agosto 1939-XVII (recante norme per l'estensione delle limitazioni del consumo dei carburanti ad altre categorie di consumatori) che, invece di licenza di circolazione per autocarro, siano già provvisti di licenza di circolazione per automobile per trasporto di persone e cose, saranno rilasciati buoni benzina color verde per un massimo di 5 litri giornalieri.

Al rilascio dei buoni di cui al presente articolo, nonchè ai precedenti articoli 1 e 2, provvederà l'Ufficio speciale combustibili liquidi a mezzo dell'A.G.I.P.

Art. 4.

I concessionari di « targhe in prova », di cui all'art. 73 del R. decreto 8 dicembre 1933-XVII, n. 1740, per la prova di autoveicoli nuovi di fabbrica o riparati, potranno ritirare buoni benzina di color verde presso i competenti Circoli ferroviari di ispezione, che provvederanno a stabilirne i quantitativi secondo necessità.

Art. 5.

I Circoli ferroviari di ispezione nel rilasciare i fogli di via per autoveicoli in collaudo o da esportare, di cui all'articolo 74 del Regio decreto citato all'articolo precedente, consegneranno altresì buoni benzina per il quantitativo minimo indispensabile per percorrere l'itinerario indicato nel foglio di via stesso.

Art. 6.

È autorizzata la circolazione di autoveicoli delle scuole di guida per condurre automobili, che siano fornite della relativa tessera e dello speciale distintivo rilasciati l'una e l'altro dai Circoli ferroviari d'ispezione. Per dette macchine i Circoli ferroviari potranno rilasciare buoni benzina di color rosso, nei limiti strettamente necessari ai percorsi di istruzione.

Art. 7.

Per le automobili che le Amministrazioni dello Stato hanno a noleggio per proprio uso esclusivo mediante regolari contratti già perfezionati, e quindi non comprese tra quelle di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 29 agosto 1939-XVII, la speciale licenza di circolazione prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale citato, verrà intestata all'Amministrazione che si vale dell'autoveicolo.

Art. 8.

Venendo a cessare il motivo che ha dato luogo al rilascio delle speciali licenze di circolazione, od anche in caso di abuso, le licenze stesse di circolazione saranno ritirate su ordine dell'autorità competente.

Roma, addì 11 settembre 1939-XVII

Il Ministro: Lantini

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1939-XVII.

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento di un tratto della zona litoranea di Comacchio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1938, n. 4860, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese al registro 16, foglio 358, col quale fu autorizzata l'esecuzione in economia, a cura dell'Ufficio staccato di Ravenna della Milizia nazionale forestale, dei lavori di rimboschimento di un tratto della zona litoranea di Comacchio, per l'importo di L. 90.000;

Visto l'elenco dei terreni da sistemare nella zona suindicata della superficie complessiva di ettari ottantaquattro, in comune di Comacchio;
Ritenuto che l'elenco e la relativa planimetria sono stati pubblicati a termini di legge e l'elenco stesso è stato notificato ai singoli proprietari senza reclami nè opposizioni;
Visti gli articoli 3, 45, 46 e 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Decreta:

L'elenco suindicato e la relativa planimetria sono approvati e i terreni in essi compresi sono assoggettati a vincolo forestale a termini dell'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Roma, addì 12 settembre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(4105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

Il sig. Del Cimmuto Raffaele fu Pasquale, domiciliato in Pescocostanzo (Aquila), ha diffidato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con atto 28 giugno 1939, il sig. Coccopalmery Loreto fu Pasquale, domiciliato in detto Comune, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 302209 di L. 4000 nominali intestato a Del Cimmuto Raffaele fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre d'Eramo Rosina fu Girolamo, domiciliata a Pescocostanzo, che dal Coccopalmery Loreto viene indebitamente detenuto.
Si avverte che, trascorso il cennato termine senza la consegna e senza regolari opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico procederà a nuova iscrizione nel Prestito Redimibile 3,50 % (1934), previo annullamento della precedente, ed emetterà il corrispondente nuovo certificato in sostituzione di quello suddescritto rimasto privo di alcun valore.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4087)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 388.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 339323 (serie 6ª) di L. 183,35 rilasciata il 21 dicembre 1938 dall'Esattoria comunale di Patti (Messina) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tollaro Rosaria fu Gioacchino, sull art. 39 del ruolo fabbricati di detto comune con delega alla stessa Tollaro Rosaria fu Gioacchino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 389.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III numero 419987 e serie IV n. 317396 di L. 433 ciascuna rilasciate dall'esattoria di Arborio del comune di Greggio rispettivamente il 17 aprile ed il 21 giugno 1937 per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bosco Antonio fu Carlo secondo l'art. 21 del ruolo terreni, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succurs. di Arborio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 389-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III numero 420079 e serie IV n. 317357 di L. 416 ciascuna emessa dall'Esattoria di Arborio del comune di Villarboit rispettivamente il 17 aprile ed il 21 giugno 1937 per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bosco Antonio di Carlo secondo l'art. 9 del ruolo terreni, con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara - succursale di Arborio - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 389-III.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III numero 419986 e serie IV n. 317397 di L. 166 ciascuna emesse dall'Esattoria di Arborio del comune di Greggio rispettivamente il 17 aprile ed il 21 giugno 1937 per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bosco Carlo di Antonio secondo l'art. 22 del ruolo terreni di detto comune, con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara - succursale di Arborio - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 390.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie II numero 211969 di L. 116,75 e serie IV n. 66203 e 66220 di L. 116,65 ciascuna, emesse dall'Esattoria comunale di Ierzu rispettivamente il 30 marzo, il 16 aprile ed il 18 giugno 1937 per versamento della 1ª 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lai Melis Francesco fu Giovanni secondo l'art. 24 del ruolo terreni di detto comune, con delega al summenzionato Lai Melis Francesco-Ierzu, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Nuoro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 391

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VII numero 778479 di L. 283,25 emessa il 18 febbraio 1938 dall'Esattoria comunale di Caltagirone per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Riso Giuseppe fu Gesualdo e Marcinnò Maria fu Pasquale coniugi livell. al comune di Caltagirone » secondo l'art. 324 del ruolo terreni di detto comune con delega al summenzionato Riso Giuseppe fu Gesualdo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 392.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie I numero 891514 di L. 116,75 e serie III n. 17787 di L. 116,65 rilasciate rispettivamente il 30 marzo ed il 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Taranto per versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colella Carolina fu Giuseppe secondo l'art. 899 del ruolo fabbricati di detto comune con delega alla summenzionata Colella Carolina fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 393.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III numero 948167 di L. 783,50 emessa il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Todi del comune di Collazzone per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fagioli Luigi fu Giuseppe, Vincenzo Valigi fu Giuseppe usufruttuario in parte, secondo l'art. 51 del ruolo terreni di detto comune, con delega a Battaglia Oddone fu Giovan Battista da Marsciano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 394.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I numero 662378 di L. 200 emessa il 22 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Forlì per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Spazzoli Giovanni fu Giuseppe e Strocchi Domenica fu Cesare coniugi », secondo l'articolo 1834 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summenzionato Spazzoli Giovanni fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 395.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I numero 744457 di L. 450 emessa il 12 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Corzano, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Maninetti Giorgio fu Luigi propr. e Maninetti Giacomo, Alberto, Guarnero e Maria propr. » secondo l'art. 24 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al summenzionato Maninetti Giorgio fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 396.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di III serie n. 697388 di lire settecento (L. 700), rilasciata il 18 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Gadesco-Pieve Delmona (Cremona) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Alquati Giuseppe fu Angelo secondo l'art. 4 del ruolo terreni di detto comune, con delega ad Alquati Antonio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cremona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 397.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V numero 9933 di L. 116,60 emessa il 14 agosto 1938, dall'Esattoria comunale di Forlì per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bertini Rosa, Verardo, Giuseppe, Maria. Alma fu Tomaso propr. Fiorini Maddalena fu Lorenzo usufr. parz. secondo l'art. 214 del ruolo fabbricati del Comune suddetto, con delega a Bertini Giuseppe fu Tomaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 398.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V, numero 599557 dell'importo di L. 116,70, rilasciata il 28 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Ripacandida, pel versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Grieco Michele fu Vito Donato, per l'art. 79 terreni comune di Ripacandida, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Grieco Michele fu Vito Donato.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 399.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie IX numero 736201 di L. 266 emessa il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Piraccini Luigi e Biondini Maria secondo l'art. 16955, 2° del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ai summenzionati Piraccini Luigi fu Giacomo e Biondini Piraccini Maria fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 400.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 459821 (serie VI) di L. 334 e n. 374657 (serie IX) di L. 166, rilasciate rispettivamente il 17 agosto 1937 e 7 marzo 1938 dalla Esattoria comunale di S. Angelo Romano (Roma) pel pagamento delle prime quattro rate, la prima, e della quinta e sesta rata, la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cilli Luigi, Onorina ed Argeo fu Francesco, con usufrutto legale a Tuzzi Teresa fu Grisante e Colatei Egidia, sull'art. 8 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Cilli Luigi fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 401.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie I numero 424507, serie III n. 45348 e 49600, serie V nn. 822737, 831177 e 836785 di L. 135 la prima e L. 133 ciascuna le altre, emesse dall'Esattoria comunale di Palermo rispettivamente il 26 marzo, 7 maggio, 18 giugno, 17 agosto, 10 novembre 1937 e 14 gennaio 1938 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Piscitello Angelina di Paolo secondo l'articolo 15485 del ruolo fabbricati di detto Comune, e tutte con delega a Maggiore Eugenio, piazza delle Vergini, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 402.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie IV numero 133735 di L. 116,65 emessa il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Cavour per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perassi Giuseppe fu Chiaffredo ed Orbecchi Giovanna fu Tebaldo secondo l'art. 97 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Perassi Carlo fu Giorgio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Perassi Giorgio di Giuseppe, designato per tale ritiro sulla quietanza di saldo.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 403.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di III serie numero 855833 di lire 251 e n. 855932 di lire 249, rilasciate rispettivamente il 10 luglio e 6 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Marineo (Palermo) pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata (la prima) e 4ª, 5ª e 6ª rata (la seconda) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Salerno Fedele fu Cosimo secondo l'art. 127 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Salerno Fedele fu Cosimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 404.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 66926 (serie 2ª) di L. 1233,50 rilasciata il 22 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Fragneto l'Abate (Benevento) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Longo Giovanni fu Saverio, Rinaldi Donato, Domenico e Michele fu Salvatore, Mancini Antonio di Francesco, Longo Orsola di Giovanni Longo Saverio fu Nicola, Longo Domenico ed altri, sull'art. 45 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Donato Rinaldi fu Salvatore, domiciliato a Pontelandolfo, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 405.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I numero 753810 dell'importo di L. 685, rilasciata il 10 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Pompiano pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maninetti Giorgio fu Luigi per l'art. 35 terreni del comune di Pompiano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Maninetti Giorgio fu Luigi.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2128)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita del Debito pubblico.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	208160	Lapenna Bibbiana di Francesco, moglie di Lapenna Angelo, domiciliata a Provvidenti (Campobasso). Vincolato per dote della titolare	65 —
Cons. 3,50	410780 524765	Calderazzo Irene di Giuseppantonio. Vincolati per cauzione dovuta da Calderazzo Giuseppe Antonio fu Teodosio quale cassiere del comune di Brienza (Potenza)	70 — 35 —
id.	567676 595911 609774 667154	Calderazzi Irene di Giuseppantonio. Vincolati come sopra	70 — 35 — 35 — 35 —
Cons. 5 %	243386 342465 361927 454998 454999 455000 459619	Come sopra	50 — 75 — 50 — 50 — 50 — 50 — 300 —
Rendita mista 3,50	1802	Come sopra	17,50
Rendita 5 %	15081 Solo per l'usufrutto	Berra Giovanni di Cesare, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio ai coniugi Berra Cesare fu Giovanni e Boschiassi Adelina fu Vincenzo	2500 —
id.	15082 Solo per l'usufrutto	Berra Delfina di Cesare, moglie di Amerio Maggiorino, domiciliata a Torino, con usufrutto come sopra	2500 —
id.	15083 Solo per l'usufrutto	Berra Maria di Cesare, nubile, domiciliata a Torino, con usufrutto come sopra	2500 —
Cons. 5 %	494181	Comune di Tuglie (Lucca)	25 —
id.	45844	Congregazione di carità di San Pietro in Lama (Lecce)	25 —
id.	108991 Solo per la proprietà	Cuomo Giuseppe fu Francesco, domiciliato a Nocera Inferiore (Salerno). Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Cuomo Matilde fu Giuseppe	45 —
id.	108993 Solo per la proprietà	Cuomo Vincenzo ed Antonio fu Vincenzo minori sotto la patria potestà della madre Salvatore Maria-Giuseppa di Domenico vedova di Cuomo Vincenzo, domiciliata a Nocera Inferiore (Salerno). Con usufrutto a favore di Cuomo Matilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Nocera Inferiore	45 —
Redimibile 3,50	38149	Mastroiacovo Nicola fu Pietro, domiciliato in Campochiaro (Campobasso)	178,50
id.	375904	Aiello Luigi fu Francesco, domiciliato a New York	105 —
Cons. 5 %	315792	Asilo Infantile di Castelnuovo (V.T.) Trento	45 —
Redimibile 3,50	426517 Solo per la proprietà	Misuraca Francesca-Paola-Vita fu Damiano moglie di Pizzo Liborio, domiciliata a Palermo; con usufrutto vitalizio a favore di Munaco Giuseppe di Giuseppe	21 —
Cons. . % littorio	26653 Solo per la proprietà	Caccese Aurelio e Marianna o Maria-Anna fu Tommaso, minori sotto la patria potestà della madre Sciaraffa Evelina vedova Caccese, domiciliati a Gesualdo (Avellino); con usufrutto vitalizio a favore di Sciaraffa Evelina fu Francesco vedova Caccese	30 —
Redimibile 3,50	423240	Ferri Riccardo di Nicola, domiciliato a Civitavecchia e vincolato per la cauzione dovuta dal titolare quale conservatore delle ipoteche di Civitavecchia	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3035)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite** Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	64642	126 —	Aliotta Pietra fu Rocco, minore sotto *la patria potestà della madre* Caci Nunziata ved. Aliotta, dom. a Tripoli.	Aliotta Pietra fu Rocco, minore *sotto la tutela di Caci* Nunziata ved. Aliotta, dom. a Tripoli.
Rendita 5 %	18956	250 —	*Earley* Margherita fu Giacomo, moglie di Seregni Giovanni, dom. in Milano.	*Early* Margherita fu Giacomo, oglie di Seregni Giovanni, dom. in Milano.
Red. 3,50 %	252036	763 —	Papaleo Giuseppe e Vincenzo fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro; usufrutto a favore di Bova *Carmela fu Giuseppe*, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Giuseppe e Vincenzo fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara-Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico dom. a Catanzaro; usufrutto a Bova *Barbara-Carmela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	400895	563,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	73606	98 —	Malcotti Paolo-Emilio, Maria e Cesare fu Eugenio, *minori* sotto la patria potestà della madre Vigliani Emilia fu Pietro. ved. di Malcotti Eugenio, dom. in Torino; vincolato di usufrutto.	Malcotti Maria, Paolo-Emilio e Cesare fu Eugenio, i due *ultimi* minori sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	137641	265 —	Musone *Vincenza-Ippolita* fu Agostino, moglie di Martone Agostino, dom. in Marcianise (Napoli); dotale.	Musone *Ippolita-Vincenza* fu Agostino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	517682 535479	70 — 70 —	Collo *Giacinto* di Giuseppe, dom. in Cambiano (Torino); ipotecato per cauzione notarile.	Collo *Guglielmo-Sebastiano-Giacinto* di Giuseppe, dom. in Cambiano (Torino); ipotecato per cauzione notarile.
Red. 3,50 % (1934)	342457	14 —	Fortunato *Vito* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Petrelli Rosa fu Vito, ved. Fortunato, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	Fortunato *Vito-Marino* fu Donato, minore, ecc., come contro.
Obbligazioni Strade ferrate Mediterraneo 3 %	12951 12953 12954 955 956	15 — 15 — 75 — 75 — 75 —	Società degli Asili Infantili di Carità di Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di *Baranosky* Alessandra fu Teodoro, ved. di Geddes Guglielmo, giusta la domanda 17 febbraio e 20 marzo 1909 del sig. Masini Enrico.	Società degli Asili Infantili di Firenze con usufrutto vitalizio a favore di *Baranowsky* Alessandra fu Teodoro ved., ecc., come contro.
Id.	957	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	958	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	959	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	960	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	961	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	962	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	963	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	964	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	966	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	967	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	968	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	969	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	970	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	971	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	972	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	973	75 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	55870	595 —	Cecinelli Aldo *Ilde* di Stefano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Cecinelli Aldo e *Hilde* di Stefano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	589412	168 —	Falanga Raffaele, Pietro, Maria-Dolores-Gisella, Beatrice, Marino ed Ettore di Carlo, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre, tutti eredi indivisi in parti eguali di De Rosa Concetta o Maria-Concetta fu Raffaele, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio ad Alfieri *Maria* fu Carmine ved. di *Giuseppe di Luna.*	Come contro; con usufrutto vitalizio ad Alfieri *Mariangela* fu Carmine ved. di *De Luna Pasquale fu Francesco.*
Red. 3,50 %	141743	350 —	*Minichino Rosa* fu Catello, minore sotto la patria potestà della madre *Ursini* Giuseppa di Michele, ved. *Minichino*, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Menichino Rosa* fu Catello, minore sotto la patria potestà della madre *Ursino* Giuseppa di Michele, ved. *Menichino*, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).
Rendita 5 % (1934)	90694	250 —	Rognoni *Gerolamo* di Pio-Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marzano Pavese (Pavia).	Rognoni *Giuseppe-Gerolamo* di Pio-Cesare, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	344583	1848 —	Bardelli Carmela fu Antonio, moglie di Garanzini *Giuseppe*, dom. a Novara; dotale.	Bardelli Carmela fu Antonio, moglie di Garanzini *Alessio Giuseppe*, dom. a Novara; dotale.
Cons. 3,50 %	29042	14 —	*Concastro* Maria fu Michele, minore sotto l'amministrazione della madre Molinari Margherita, dom. in Arola (Novara).	*Concastri* Maria fu Michele, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	373633	231 —	Izzo Malvina, Emma, Ida, *Silvio* e Umberto fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Garofano Maria Assunta di Pasquale, dom. in Guardia Sanframondi.	Izzo Malvina, Emma, Ida, *Elvio* e Umberto fu Michele, minori, ecc., come contro.
Id.	89186	280 —	Calleo *Antonino* fu Pasquale, dom. in Campochiaro (Campobasso).	Calleo *Antonio* fu Pasquale, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	280268	175 —	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arnendo* Giacomo, dom. a Dronero (Cuneo).	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arneodo* Giacomo, dom. a Dronero (Cuneo).
Cons. 3,50 %	817915	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 %	292582	175 —	Ghio, Maria fu Costanzo, moglie di *Arnendo* Giacomo, dom. a Tetti frazione del comune di Dronero.	Ghio Maria fu Costanzo, moglie di *Arneodo* Giacomo, dom. a Tetti frazione del comune di Dronero.
Red. 3,50 % (1934)	390516	238 —	Roscio Giovanni Pier Francesco fu Giovanni, dom. a Locana (Aosta).	Roscio Giovanni Pier Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Rava Letizia*, dom. a Locana (Aosta).
Id.	390517	238 —	Roscio Maria-Antonietta fu Giovanni, *nubile*, dom. a Locana (Aosta).	Roscio Maria-Antonietta fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Rava Letizia*, dom. a Locana (Aosta).
Cons. 3,50 %	123011	84 —	Piumarta Marianna fu *Gabriele*, minore sotto la patria potestà della di lei madre Maulini Margherita ved. Piumarta, dom. in Agrano (Novara).	Piumarta Marianna fu *Leandro*, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	502867	276,50	Santangelo Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Lenti Assunta fu *Francesco*, ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Lenti Assunta fu *Francesco*, ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli.	Santangelo Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Lenti Assunta fu *Raffaele* ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a favore di Lenti Assunta fu *Raffaele* ved. di Santangelo Francesco, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906) Cons. 3,50 % (1902)	783382 783383 39077	350 — 35 — 35 —	Musso *Matilde* fu Eugenio, ved. di Piglia Alessandro, dom. in Mondonio (Alessandria); vincolato di usufrutto.	Musso *Marianna-Domenica-Metilde* fu Eugenio ved. di Piglia Luigi-Alessandro, dom. in Mondonio (Alessandria); vincolato di usufrutto.
Cons. 3,50 %	756815 756816 756817	35 — 35 — 35 —	Lamberti *Caterina* fu Giuseppe, moglie di Soldano Bernardo, dom. in Vallecrosia (Imperia).	Lamberti *Maria-Cattarina* fu Giuseppe, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 186

del 13 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,12
Inghilterra (Sterlina)	77,70
Francia (Franco)	43,90
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,53
Belgio (Belga)	3,295
Canadà (Dollaro)	17,53
Danimarca (Corona) (Clearing)	3,69
Germania (Reichsmark)	—
Norvegia (Corona)	4,348
Olanda (Fiorino)	10,20
Portogallo (Scudo)	0,7047
Svezia (Corona)	4,5785
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,5977
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,70
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,525
Id. Id. 5 % (1936)	91,475
Rendita 5 % (1935)	90,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,425
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Cervellati Livia in Mazzucchelli di Morazzone di Giuseppe, domiciliata a Roma, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 2487 di L. 200 emesso dalla Banca d'Italia, sede di Livorno, in data del 17 dicembre 1926 a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4084)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Faggioni Ruggero fu Clodomiro, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 126 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, succursale di La Spezia, il 29 novembre 1926 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4085)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Biagi Bruno, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dom. in Roma, corso Umberto I n. 239, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 876 di L. 6000 emesso dalla Banca d'Italia sede di Trieste, in data del 29 dicembre 1926 a favore di Giurin Oscar.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno in data 30 agosto 1939, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dall'Ospedale e Orfanotrofi raggruppati di Forlì, un immobile per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4110)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 agosto 1939, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Luino.

(4109)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca

Nella seduta tenuta il 4 settembre 1939-XVII, dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca, il signor Adolfo Giurlani è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4069)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa con sede in Cesena (Forlì), alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge;

Dispone:

Il dott. Gaetano Foffano fu Ettore, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa con sede in Cesena (Forlì), con i poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4080)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, in liquidazione, con sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 ottobre 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, con sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 22 ottobre 1937-XV con il quale si è nominato l'avv. Arcangelo Cammarata commissario liquidatore della suindicata azienda;
Considerato che il predetto avv. Cammarata ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Onofrio Russo di Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, avente sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Arcangelo Cammarata.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4081)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, in liquidazione, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 dicembre 1937-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Campofranco, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 6 dicembre 1937-XVI, con il quale si è nominato l'avv. Arcangelo Cammarata commissario liquidatore della suindicata azienda;
Considerato che il predetto avv. Cammarata ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. prof. Salvatore Brucale fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, avente sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avvocato Arcangelo Cammarata.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4082)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, in liquidazione, con sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 ottobre 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, con sede nel comune di Sommatino (Caltanissetta), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 22 ottobre 1937-XV con il quale si è nominato il sig. cav. dott. Onofrio Russo membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suindicata;
Considerato che in seguito alla nomina del predetto dott. Onofrio Russo a commissario liquidatore della ripetuta Cassa si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il dott. Pietro Incandela di Rosario è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino in liquidazione, avente sede nel comune di Somma-

tino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Onofrio Russo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4083)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Vista la graduatoria dei concorrenti alle condotte mediche nella provincia di Pistoia vacanti al 30 novembre 1937-XVI formata dalla Commissione giudicatrice — presso la Regia prefettura di La Spezia — nominata con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre successivo n. 249;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1263;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria sopra citata:

1) Tosi dott. Alvaro di Igino . . . . con punti 62,159
2) Baldi dott. Amerigo di Laurino . . . . . » 61,590
3) Fabrizi Dè Biani dott. Alberto fu Icilio . . . » 57,560
4) Baldi dott. Amerigo di Orazio . . . . . » 54,090
5) Unti dott. Giuseppe di Pietro . . . . . » 53,636
6) Moroni dott. Marino di Vincenzo . . . . » 52,250
7) Mazzocchi dott. Vincenzo di Giuseppe . . . » 48,182
8) Geri dott. Norberto fu Gisberto . . . . . » 43,636

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 24 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: MEMEO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna concernente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti alle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerato che occorre produrre alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso sopracitato sono dichiarati vincitori per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Tosi dott. Alvaro di Igino, condotta medica di Porta al Borgo Cireglio (Pistoia 3ª);
2) Baldi dott. Amerigo di Laurino, condotta medica di Ponte Buggianese 2ª;
3) Fabrizi De' Biani dott. Alberto fu Icilio, condotta medica di Sambuca Pistoiese (Capoluogo).
4) Baldi dott. Amerigo di Orazio, condotta medica di Vellano (Pescia).

Pistoia, addì 24 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: MEMEO

(3942)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che le signorine Ciardella Carmela e Bertucci Genny vincitrici del posto di ostetrica condotta della frazione Staffoli (comune di Santa Croce sull'Arno) non hanno accettato la nomina;

Considerato che la signorina Venturi Aurelia già nominata con decreto prefettizio in data 15 aprile u. s., n. 7164, ostetrica condotta della frazione Sassa (Montecatini V. C.), ha dichiarato di optare per la condotta resasi vacante;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina delle concorrenti dichiarate idonee che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto le sedi resesi vacanti;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 15 aprile u. s., n. 7164;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate del concorso avanti detto sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Venturi Aurelia per la condotta di Staffoli (comune di Santa Croce sull'Arno);
2) Venturucci Iolanda per la condotta di Sassa (comune di Montecatini V. C.).

I podestà dei rispettivi Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 29 agosto 1939-XVII

Il prefetto: VENTURA

(3975)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduti i due decreti in data 16 giugno 1939, n. 18396, con i quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 ed alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei detti posti;

Veduto il decreto 18 corr., n. 17779 col quale la ostetrica Zerbi Laura titolare della condotta di Salvirola è stata destinata a Romanengo in sostituzione della signora Frosio Elisabetta, dichiarata rinunciataria al posto;

Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altra concorrente;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso dalle aspiranti che seguono la Zerbi nella graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Salvirola la signora Vanelli Pia in sostituzione della signora Zerbi Laura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Salvirola.

Cremona, addì 21 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: SOLDAINI

(3887)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.